



Osservazioni e Proposte dell'artigianato sulla Riforma degli Ammortizzatori sociali

Roma, 6 Agosto 2020

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELL'ARTIGIANATO SUL TEMA DELLA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

1. PREMESSA

L'attuale assetto degli ammortizzatori sociali è frutto di un'intensa opera di riforma della materia operata, in particolare, dalla legge n. 92/2012 e, da ultimo, dal d.lgs. n. 148/2015.

Si è trattato di una riforma importante, frutto di un confronto serrato e costruttivo con le principali Organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori.

Va subito detto che l'obiettivo principale della riforma operata dal d. lgs. n. 148/2015, quello della universalizzazione delle tutele, non è stato pienamente centrato. Da un lato ci sono settori, come quello dell'artigianato, che attraverso il proprio Fondo di solidarietà bilaterale alternativo, previsto e disciplinato dagli artt. 27 e ss. del d. lgs. n. 148/2015, hanno interamente coperto tutti i lavoratori del settore, a prescindere dal limite dimensionale delle imprese, dall'altro ci sono settori per i quali non è prevista alcuna copertura di ammortizzatori sociali per imprese e datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Se, dunque, il principale obiettivo della nuova riforma che si prospetta è quello della **universalità**, nel senso di prevedere che tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dai settori di appartenenza e dai limiti dimensionali dell'impresa, abbiano una copertura da ammortizzatore sociale, rappresentiamo fin d'ora la nostra condivisione rispetto all'obiettivo.

Se, al contrario, l'obiettivo è quello di realizzare l'universalità delle tutele attraverso un unico ammortizzatore sociale, identico per tutti i settori, che mortifichi le positive esperienze in atto e le specificità settoriali, la nostra posizione è di netta contrarietà.

E questo a garanzia della migliore efficienza e funzionalità del sistema.

Infine, prima di ogni altra considerazione di merito, si rappresentano le seguenti indicazioni di metodo:

- 1) L'eventuale riforma va fatta partendo da un'analisi storica dei dati e delle procedure relativi a tutti gli strumenti in essere (CIG, CIGS, CIGD, FIS, FONDI BILATERALI, NASPI) **disarticolata analiticamente per settori produttivi** (Industria in senso stretto, Artigianato, Terziario, Agricoltura, Altre Attività), in maniera da avere un quadro chiaro sugli utilizzatori e sui rapporti fra contribuzioni e prestazioni ricevute.
- 2) Il periodo eccezionale di crisi e di straordinario ricorso agli ammortizzatori che stiamo vivendo a causa della situazione di emergenza del tutto eccezionale determinata dalla **pandemia Covid** e certificata da provvedimenti di stato d'emergenza che mai erano stati adottati nella storia della nostra Repubblica e da un enorme ricorso agli ammortizzatori sociali concentrato in pochi mesi, resta un fatto contingente che non può essere posto alla base di una riforma a regime. Valutare la tenuta del sistema, le efficienze e le inefficienze prendendo come riferimento gli ultimi eccezionali mesi sarebbe un grave errore di metodo, perché porterebbe alla costruzione di un sistema di ammortizzatori che si rivelerebbe sproporzionato per la gestione dei periodi di ordinarietà.

- 3) L'eventuale riforma **va contestualizzata rispetto alle specificità settoriali**, ai sistemi di relazioni sindacali in essere ed agli strumenti che da anni svolgono tali funzioni. In particolare, l'idea di un ammortizzatore unico, con prestazioni e contribuzioni uguali per tutti, metterebbe sullo stesso piano aziende medio-grandi, che in tempi ordinari fanno un ricorso elevato alla cassa integrazione guadagni con periodi di sospensione molto lunghi e con causali e modalità di utilizzo costruite su misura per le loro esigenze, con imprese di piccola e piccolissima dimensione che hanno necessità ben diverse.

Si pensi, ad esempio, alle grandi differenze che si riscontrano sul lato delle prestazioni: alcuni settori (es. artigianato) possono accedere a un numero limitato di settimane di integrazione (20 settimane per l'assegno ordinario e 26 settimane per l'assegno di solidarietà, non cumulabili e alternative tra loro nel biennio), inferiore rispetto al numero di settimane di integrazione salariale previsto per le imprese di maggiori dimensioni (52 settimane per la CIGO e 24 mesi per la CIGS).

Detta differenziazione – che giustifica anche la diversità di contribuzione – è un esempio di efficienza del sistema perché consente a diverse tipologie di impresa di accedere a diverse tipologie di strumenti di sostegno, ognuno dei quali è efficiente e valido per il settore di riferimento.

Creare un ammortizzatore unico sarebbe inutilmente più costoso e complesso per tanti, più conveniente solo per i pochi grandi utilizzatori, che evidentemente vedono nella riforma la possibilità di ridurre il costo della contribuzione. Ciò emerge dal confronto delle ore di trattamento autorizzate per ciascun ammortizzatore, come si evince dalle seguenti tabelle:

ANNO 2017		
Ore autorizzate FSBA (assegno ordinario e assegno solidarietà)	Ore autorizzate CIGO per industria (escluse le ore relative all'edilizia)	Ore autorizzate CIGS (comprensive della CIGS in deroga)
2.844.513	77.135.592	244.160.075

ANNO 2018		
Ore autorizzate FSBA (assegno ordinario e assegno solidarietà)	Ore autorizzate CIGO per industria (escluse le ore relative all'edilizia)	Ore autorizzate CIGS (comprensive della CIGS in deroga)
2.354.780	67.565.335	121.959.477

(Dati INPS, Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione - report mensile gennaio 2019)

Va aggiunto che negli anni le aziende di maggior dimensioni sono state beneficiarie di ammortizzatori sociali, anche straordinari per periodi lunghissimi, e di provvedimenti di riduzione del costo del lavoro, come il **taglio degli oneri sociali sulla contribuzione CUAUF nelle manovre finanziarie del 2001 e del 2006 di cui non beneficiarono le piccole imprese artigiane e commerciali**, per incapacienza. Per tali imprese la riduzione venne applicata sui versamenti degli altri contributi “minori”, prioritariamente considerando i contributi per maternità e disoccupazione. La diversa contribuzione tra vari settori va valutata anche alla luce di ciò, per ribadire come essa non costituisce un privilegio, ma semmai una modesta compensazione rispetto al trattamento di maggior favore per le grandi imprese. **E, del resto, l’idea dell’ammortizzatore sociale unico con unica contribuzione sembra celare il tentativo di fare pagare ai “piccoli” le tante ore di cassa integrazione dei “grandi”.**

2. FSBA – Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato

L’Artigianato è, come noto, caratterizzato da una lunga storia di Bilateralità, che ha avuto il suo primo e più importante sviluppo, a partire dall’inizio degli anni ’80 del secolo scorso, proprio relativamente agli strumenti di sostegno al reddito, trattandosi di un settore tradizionalmente escluso dalla cassa integrazione guadagni.

Le imprese artigiane, quindi, attraverso gli accordi a livello interconfederale delle Parti sociali, hanno potuto creare un proprio peculiare sistema di strumenti di sostegno al reddito gestito dagli enti bilaterali.

Il sistema della bilateralità artigiana si è poi sviluppato coprendo anche gli altri ambiti del welfare, della sanità integrativa, della formazione continua attraverso strumenti intercategoriale ed interconfederali che massimizzano le economie di scala e assicurano livelli uniformi di tutele.

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato - FSBA fu costituito sulla base della legge 92/2012, ma l’attuale assetto normativo è frutto dell’opera di adeguamento realizzata dal d.lgs. 148/2015. Oggi FSBA rappresenta l’unico strumento di sostegno al reddito per il mondo dell’Artigianato e fornisce sostegno a 248.000 aziende artigiane, per un totale di 970.000 dipendenti.

FSBA in questi anni ha dato prova di grande efficienza:

- in primo luogo, ha iniziato ad **erogare le prestazioni in tempi molto veloci**, ossia dopo pochissimi mesi dal Decreto Interministeriale che ne ha autorizzato il funzionamento;
- si tratta di un Fondo autorizzato e vigilato dal Ministero del lavoro, con **costi di gestione interamente sostenuti dalle contribuzioni delle imprese artigiane** attraverso l’Ente bilaterale Nazionale dell’Artigianato. Si tratta, quindi, di uno strumento che **non comporta alcun onere per lo Stato**;
- a livello di prestazioni, prevede sia l’erogazione di un **assegno ordinario**, sia l’erogazione di un **assegno straordinario**, quindi andando oltre il dettato normativo che chiedeva ai fondi di erogare “almeno una” delle due prestazioni;
- **l’aliquota di contribuzione** è pari allo 0,60 della retribuzione imponibile (0,45% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico del lavoratore). Con questa aliquota il Fondo, in periodi ordinari, riesce a gestire tutte le domande producendo anche avanzi gestionali, che – nella

crisi Covid - sono stati immediatamente ed integralmente impiegati nell'anticipare le prestazioni previste dalla legislazione Covid.

Questo dato va particolarmente sottolineato: in questi anni di gestione ordinaria FSBA è stata **pienamente in grado di gestire e far fronte alle domande di sostegno al reddito presentate dalle imprese**, apportando, nel tempo, anche delle modifiche al Regolamento volte ad estendere il numero massimo delle settimane di intervento.

FSBA è un Fondo obbligato al pareggio di bilancio, nel senso che non può erogare prestazioni in assenza di copertura economica, né può ricorrere a risorse a carico dello Stato (quindi, come detto, non ha costi aggiuntivi a carico dello Stato) e, pertanto, la contribuzione prevista appare perfettamente rispondente alle esigenze del settore.

- una volta che l'attività del Fondo è stata avviata ed è andata a regime, è stato **innalzato il numero delle settimane di sospensione**;
- il Fondo ha un **approccio fortemente inclusivo**, in quanto offre copertura a tutte le imprese, anche a quelle che occupano meno di 5 dipendenti, quindi migliorando le prescrizioni minime di legge;
- FSBA, per rispondere alle esigenze di imprese e lavoratori, ha sempre cercato di **colmare le lacune e le incertezze normative**. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla disciplina del versamento della contribuzione correlata. La Circolare INPS di riferimento è stata pubblicata solo dopo oltre tre anni dall'avvio delle prestazioni e nei tre anni "di incertezza" FSBA ha sempre erogato le prestazioni, prevedendo una disciplina transitoria per la contribuzione correlata e poi, quando finalmente è intervenuta la Circolare INPS, ha recuperato le comunicazioni relative ai periodi pregressi;
- in occasione dell'emergenza Covid-19 FSBA si è distinto non soltanto per **reattività** - in quanto già in data 26 febbraio è stato sottoscritto l'accordo che ha introdotto la causale di intervento Covid-19 - ma anche per **efficienza nell'erogazione delle prestazioni**. È stato il primo Fondo ad erogare le prestazioni, a partire dall' 8 aprile 2020. Ad oggi, si stima che i lavoratori artigiani coperti dall'erogazione delle prestazioni Covid-19 sono oltre 800.000, molti dei quali hanno ricevuto le prestazioni in pochissime settimane; i ritardi nella erogazione delle prestazioni Covid-19, che pure si sono verificati, sono dipesi esclusivamente dai ritardi nel trasferimento delle risorse statali. Da un punto di vista amministrativo e gestionale FSBA ha gestito con grande precisione e professionalità anche questa fase emergenziale;
- nella fase Covid, FSBA ha responsabilmente scelto di **erogare le prestazioni anche alle imprese artigiane non in regola con la contribuzione al Fondo**. È stata una scelta non semplice nei confronti delle imprese con regolarità contributiva, ma animata da un approccio inclusivo da parte del Fondo.

3. LE CRITICITA' DEL SISTEMA ATTUALE DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

La filosofia di fondo che anima il d.lgs. n. 148/2015 è condivisibile perché mira a realizzare un sistema organico di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, con regole di base uniformi, superando il vecchio sistema della cassa in deroga, che ha caratterizzato una stagione di difficile gestione per le imprese di minori dimensioni.

Nel realizzare questo obiettivo è stato dato spazio alle **specificità settoriali**, attraverso la valorizzazione dei Fondi di solidarietà Bilaterali, per i quali è stato lasciato un ampio margine di autonomia alle Parti Sociali che li hanno costituiti e regolamentati all'interno del quadro di regole stabilite dalla legge.

Il Fondo Bilaterale dell'Artigianato, migliorando la normativa ha, come già è stato evidenziato, costruito uno strumento di copertura universale per tutte le imprese artigiane, anche quelle con un solo dipendente.

La principale criticità emersa nella situazione di emergenza attuale, oltre quella riguardante i tempi nel trasferimento delle risorse da parte dello Stato, ha riguardato la **cassa integrazione in deroga** che, come noto, riguarda le imprese prive di ammortizzatori sociali ordinari. Pertanto, la prima criticità da affrontare è quella di **dare copertura, alle imprese non artigiane che occupano fino a 5 dipendenti**.

Sono inoltre emerse criticità derivanti da alcune complessità nel meccanismo funzionamento della Cassa integrazione e del FIS che possono essere risolte **intervenendo sulle procedure**.

Occorre, quindi, agire sul versante della copertura totale, della semplificazione e della certezza normativa.

In questi cinque anni di vigore della normativa, infatti, troppo spesso si sono registrate delle **disfunzioni procedurali e di carattere amministrativo** che hanno creato notevoli ostacoli per una corretta fruizione delle risorse e che si sono acuiti e intensificati nella gestione dell'emergenza epidemiologica.

Solo a titolo esemplificativo, si pensi alle seguenti problematiche sinora riscontrate.

Criticità riscontrata	Ammortizzatori sociali coinvolti
Forti ritardi nell'adozione delle circolari interpretative, con considerevoli incertezze e difficoltà interpretative nella lettura delle stesse, modifica di orientamenti e contrasto tra posizioni tra Enti (ad esempio tra INPS e Ministero del lavoro)	Cig in deroga Cig ordinaria Assegno ordinario Fondi di solidarietà
<p>Difformità nell'impostazione delle procedure di domanda dell'ammortizzatore ordinario, ad esempio tra Fondi di solidarietà e Cassa integrazione guadagni ordinarie.</p> <p>In particolare, nel caso della Cig ordinaria, le impostazioni della procedura di domanda risentono di posizioni interpretative precedenti e ora superate, non permettendo di presentare le domande per frazioni di settimana.</p>	Cig ordinaria (la procedura di domanda non permette di frazionare la settimana) Assegno ordinario FIS (la procedura di domanda permette, correttamente, di frazionare la settimana)

<p>Difformità delle procedure di domanda e delle regole interpretative adottate dalle Regioni.</p> <p>A seguito del trasferimento della competenza a INPS, obbligo imposto dalla procedura attuale di allegare l'accordo, per le imprese con più di 5 dipendenti.</p> <p>Tale previsione è peggiorativa, per la Cig in deroga, rispetto alla procedura di consultazione sindacale (art. 19, comma 2, DL 18/2020) operante per la Cigo e l'assegno ordinario dei Fondi di solidarietà.</p>	<p>Cig in deroga</p>
<p>Ritardi, incertezze e malfunzionamenti nel rilascio delle procedure.</p> <p>In particolare, si ricordano le difficoltà riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modelli SR41 per la liquidazione delle prestazioni a pagamento diretto; • imprese plurilocalizzate: difficoltà nel definire l'ambito di applicazione, nella corretta determinazione delle competenze (Regioni e INPS), susseguirsi di diverse procedure e ritardi nel rilascio delle stesse 	<p>Per SR41:</p> <p>Cig in deroga Cig ordinaria Assegno ordinario Fondi di solidarietà</p> <p>Per plurilocalizzate:</p> <p>Cig in deroga</p>
<p>Incertezza in merito ai termini di presentazione delle domande, come nel caso del pagamento diretto e del relativo anticipo (termine di 15 giorni)</p>	<p>Cig in deroga Cig ordinaria Assegno ordinario Fondi di solidarietà</p>
<p>Moltiplicazione di strumenti e file da allegare alla presentazione delle domande, con forte aggravio degli adempimenti</p>	<p>Cig in deroga Cig ordinaria Assegno ordinario Fondi di solidarietà</p>
<p>Incertezze ancora irrisolte in merito al trattamento di specifiche tipologie di lavoratori, come i lavoranti a domicilio e i lavoratori intermittenti.</p>	<p>Cig in deroga Cig ordinaria Assegno ordinario Fondi di solidarietà</p>

<p>Con riferimento alle categorie citate occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilire se tali lavoratori rientrano nella gestione dell'ammortizzatore di appartenenza del datore di lavoro (es. Cigo, assegno ordinario) oppure, se esclusi stante la peculiarità di tali tipologie di rapporto di lavoro, se destinatari in via esclusiva delle prestazioni in deroga; • considerare le peculiarità di tali rapporti di lavoro, chiarire i criteri di valorizzazione delle settimane (valore orario, durata in ore della settimana, ecc.) nell'ambito della domanda. 	
<p>Ritardi e incertezze nella gestione operativa degli aggiornamenti normativi, con necessità di recuperare a ritroso ampi periodi pregressi, come avvenuto ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la gestione del diritto alla maturazione degli ANF • corretta valorizzazione dei codici di conguaglio della prestazione in Uniemens 	<p>Assegno ordinario Fondi di solidarietà</p> <p>Cig ordinaria e Assegno ordinario Fondi di solidarietà (In caso di pagamento a conguaglio, sono stati creati nuovi codici in base allo stanziamento delle risorse utilizzate, in modo tardivo e imprevisto. In caso di pagamento diretto, sono stati variati in modo tardivo e imprevisto i criteri di compilazione della denuncia Uniemens ai fini delle coperture assicurative)</p> <p>Cig in deroga per le plurilocalizzate (a seguito del passaggio della competenza dalle Regioni all'INPS, le prestazioni possono essere poste a conguaglio ma mancano ancora istruzioni operative)</p>

4. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE E FONDO NUOVE COMPETENZE

La tematica della riforma in materia di ammortizzatori sociali non può prescindere dall'aspetto, ad essa strettamente collegato, della valorizzazione e del rafforzamento delle politiche attive. Quello delle politiche attive è, infatti, un sistema non ancora compiuto e che presenta difficoltà.

Sostenere il reddito dei dipendenti è certamente essenziale nei periodi di crisi, ma tale intervento deve essere accompagnato da un'attenzione costante nei confronti della competitività delle imprese e, quindi, della riqualificazione e dell'aggiornamento professionale di lavoratori e – in alcuni casi – degli stessi imprenditori.

Politiche attive efficaci, d'altronde, contribuiscono a ridurre i costi delle politiche passive, ma anche i costi sociali e conflittuali che derivano da processi di chiusura e riorganizzazione delle imprese.

In tale ottica è quindi necessario **rafforzare i sistemi di collegamento e integrazione tra l'erogazione delle misure di sostegno al reddito e gli interventi per il ricollocamento e il reinserimento nel mercato del lavoro, anche rafforzando il principio della condizionalità.**

1. Sulla direttrice del coordinamento tra politiche attive e passive si pone **l'assegno di ricollocazione**, primo strumento di livello nazionale volto ad aiutare le persone a ricollocarsi nel mercato del lavoro.

L'assegno di ricollocazione, nato come strumento dedicato ai percettori di Naspi, e consistente in un importo da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza personalizzata per la ricerca di occupazione, è stato tuttavia sospeso per tali soggetti per essere destinato ai percettori di reddito di cittadinanza.

Si tratta di una forte penalizzazione per i percettori di NASpI soprattutto in un contesto economico difficile quale quello attuale. Se, infatti, il Governo ha ritenuto opportuno intervenire in questi mesi per prolungare la durata della NASpI appare contraddittorio continuare ad escludere i percettori dal riconoscimento dell'assegno di ricollocazione.

Appare quindi necessario intervenire in tale ambito, riportando l'assegno di ricollocazione alla sua funzione originaria di sostegno al reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disoccupati.

2. In tale ottica è necessario inoltre operare un rafforzamento dei Centri per l'impiego, delle Agenzie per il Lavoro e, più in generale, dei servizi per il lavoro quale insieme composito di interventi rivolti a lavoratori e imprese con l'obiettivo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

In questi anni le Agenzie per il Lavoro hanno svolto un ruolo fondamentale, che va considerato e rafforzato, anche alla luce del "vantaggio competitivo" di cui esse dispongono. Molte Agenzie per il Lavoro, infatti, sono costituite all'interno di Organizzazione di Rappresentanza delle imprese.

3. Un ulteriore aspetto meritevole di esame riguarda il **Fondo Nuove Competenze** (art. 88, d.l. 34/2020). Alcune criticità significative stanno infatti emergendo, a livello di proposte normative, con riferimento alle modalità di coinvolgimento dei Fondi Paritetici Interprofessionali nell'ambito delle finalità istituzionali proprie del nuovo Fondo.

L'art. 88 del d.l. 34/2020 istituisce presso l'ANPAL il Fondo Nuove Competenze, con lo scopo di sostenere la retribuzione (in termini di sostegno al reddito) di quei lavoratori che siano inseriti in percorsi di rimodulazione oraria, con percorsi formativi, stabiliti nell'ambito di contratti collettivi decentrati. La rimodulazione dell'orario di lavoro è determinata da esigenze organizzative e produttive dell'impresa. In altre parole, siamo di fronte a uno schema che riprende la struttura delle integrazioni salariali (riduzione di orario per crisi), adattando tale struttura a momenti di formazione professionale.

La bozza del decreto interministeriale circoscrive l'intervento del Fondo Nuove Competenze al solo sostegno al reddito (peraltro neppure in modo integrale) rimettendo integralmente gli oneri della componente formativa al finanziamento da parte dell'azienda (situazione difficilmente attuabile soprattutto per le aziende di piccole o medie dimensioni in crisi) oppure al finanziamento dei Fondi interprofessionali.

Tale approccio rischia di imporre un coinvolgimento improprio dei Fondi Interprofessionali che saranno quindi chiamati a sostenere le finalità proprie del Fondo Nuove Competenze contribuendo con quote del proprio bilancio al finanziamento della remunerazione del costo del lavoro del personale delle aziende, con riduzione di orario di lavoro e della formazione.

I Fondi Interprofessionali, invece, sono strumenti che possono esclusivamente sostenere piani di formazione professionale continua dei lavoratori. Essi percepiscono il contributo di cui all'art. 25, co. 4, della l. n. 845/1978 allo scopo di finanziare, in tutto o in parte, piani formativi concordati tra le parti sociali (art. 118, l. 388/2000).

In più occasioni, il Ministero del Lavoro e l'ANPAL hanno chiarito quali siano le spese ammissibili nell'ambito dei piani formativi finanziati dai Fondi Interprofessionali. Tra tali spese può rientrare anche una quota parte della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro ai lavoratori durante le ore di formazione svolte in orario di lavoro. Tale intervento, tuttavia, non realizza una forma di sostegno al reddito. Esso è un mero rimborso delle spese di formazione, mediante cui si finanzia, sulla base di certi parametri, parte del costo relativo alla formazione sostenuto dal datore di lavoro.

Per tale ragione il finanziamento della formazione, il quale avviene per il Fondo interprofessionale dell'artigianato (Fondartigianato) mediante la pubblicazione di avvisi e procedure selettive, deve essere assoggettato alla disciplina sugli aiuti di stato. È noto, invece, che la disciplina sugli aiuti di stato non si applichi né alle integrazioni salariali né tantomeno al Fondo Nuove Competenze, il quale – come già evidenziato – è un modo alternativo di realizzare integrazioni salariali.

L'art. 88, così come interpretato dal decreto attuativo, potrebbe portare i Fondi Interprofessionali nelle finalità del Fondo Nuove Competenze mediante la destinazione del contributo raccolto a sostegno al reddito di lavoratori che sono posti in riduzione di orario, con accesso a formazione. Si tratta di una finalità del tutto estranea a quella attribuita ai Fondi Interprofessionali che non è realizzabile per contrasto con l'art. 118, l. 388/2000 e alla normativa in materia di aiuti di stato.

Il contributo dei Fondi Interprofessionali, come previsto dalla legge, deve essere quindi esclusivamente quello che è proprio di tali enti, vale a dire il finanziamento di piani formativi per la formazione continua.

5. CONCLUSIONI E PROPOSTE

Considerato tutto quanto sopra, non si ravvisa l'esigenza, a maggior ragione nella attuale fase di incertezza e difficoltà economica, di una nuova riforma strutturale degli ammortizzatori sociali, poiché **l'impianto generale disegnato dal d.lgs. 148/2015 appare condivisibile, anche se migliorabile.**

Le criticità evidenziate riguardano le ampie fasce di scopertura e, quindi, la necessità di rimediarevi abrogando la cassa integrazione in deroga, nonché la necessità di semplificare alcune procedure e di assicurare certezze interpretativa ed applicative alle aziende ed agli operatori.

La semplificazione non si realizza attraverso un unico ammortizzatore sociale uguale per tutti.

Ad esempio, il fatto che un comparto rilevante come quello dell'Artigianato possieda un proprio ammortizzatore sociale di riferimento, con regole semplici e confezionate su misura per le imprese di minori dimensioni, nelle quali è peraltro quasi sempre assente la contrattazione collettiva aziendale, è un elemento di specificità da valorizzare e non da eliminare in nome di un ipotetico strumento unico, che sarebbe pesante da gestire, inefficiente e più costoso per le imprese e per lo Stato.

Se l'obiettivo del Legislatore, invece, è quello di prevedere una copertura universale per tutti i lavoratori, allora sarà necessario ampliare i campi di applicazione degli ammortizzatori oggi esistenti.

IN SINTESI, LE NOSTRE PROPOSTE:

- 1. LA RIFORMA VA IMPOSTATA PARTENDO DALL'ESAME STORICO DEI DATI DI UTILIZZO DI OGNI STRUMENTO E NON SULLA BASE DELLA SITUAZIONE DI ECCEZIONALE EMERGENZA CAUSATA DAL COVID**
- 2. MANTENERE L'IMPOSTAZIONE DEL D.LGS. 148/2015, CHE VALORIZZA LE SPECIFICITA' SETTORIALI E NON PREVEDE UN AMMORTIZZATORE SOCIALE UNICO ED UGUALE PER TUTTI I SETTORI**
- 3. VALORIZZARE LE ESPERIENZE DI PARTECIPAZIONE DELLA BILATERALITA' E DEI FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI**
- 4. RENDERE UNIVERSALI LE TUTELE ELIMINANDO LE AREE DI NON COPERTURA**
- 5. ELIMINARE LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA**
- 6. SEMPLIFICARE LE PROCEDURE DI UTILIZZO**
- 7. ASSICURARE MAGGIORI CERTEZZE DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO E DELLA PRASSI**
- 8. POTENZIARE IL LEGAME FRA POLITICHE ATTIVE E PASSIVE, RAFFORZARE I CPI E LE APL**
- 9. RIPRISTINARE L' ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE IN CASO DI NASPI**